

**Antonella Cappiello**

**IL BILANCIO  
DELL'IMPRESA  
DI ASSICURAZIONE**

**Regole nazionali  
e principi contabili  
internazionali**

**FrancoAngeli**



I lettori che desiderano informarsi sui libri e le riviste da noi pubblicati possono consultare il nostro sito Internet: [www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it) e iscriversi nella home page al servizio “Informatemi” per ricevere via e.mail le segnalazioni delle novità o scrivere, inviando il loro indirizzo, a “FrancoAngeli, viale Monza 106, 20127 Milano”.

**Antonella Cappiello**

**IL BILANCIO  
DELL'IMPRESA  
DI ASSICURAZIONE**

**Regole nazionali  
e principi contabili  
internazionali**

**FrancoAngeli**

Copyright © 2012 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy

*L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sul diritto d'autore. L'Utente nel momento in cui effettua il download dell'opera accetta tutte le condizioni della licenza d'uso dell'opera previste e comunicate sul sito [www.francoangeli.it](http://www.francoangeli.it).*

# INDICE

<b>Presentazione</b>	pag.	7
<b>1. Il bilancio d'esercizio dell'impresa assicurativa</b>	”	11
1. Le fonti normative	”	11
2. Lo Stato Patrimoniale	”	18
2.1. Le garanzie, gli impegni e gli altri conti d'ordine	”	23
3. Il Conto economico	”	24
4. La Nota integrativa	”	34
5. Le altre informazioni complementari	”	40
<b>2. La valutazione delle attività e delle passività</b>	”	45
1. Criteri generali di valutazione degli attivi di bilancio	”	45
1.1. Gli attivi a utilizzo durevole	”	46
1.2. Gli attivi ad utilizzo non durevole	”	50
1.3. Gli attivi connessi a contratti <i>index e unit linked</i> e alla gestione di fondi pensione	”	53
2. Criteri generali di valutazione delle passività: le riserve tecniche dei rami danni	”	58
2.1. La riserva premi	”	60
2.2. La riserva sinistri	”	71
2.3. Le altre riserve dei rami danni	”	80

3. La valutazione delle riserve tecniche dei rami vita: la riserva matematica	pag.	83
3.1. Le riserve tecniche connesse a contratti <i>index e unit linked</i> e alla gestione di fondi pensione	”	94
3.2. Le altre riserve dei rami vita	”	95
4. I principi valutativi dettati dalla Direttiva <i>Solvency II</i>	”	98
<b>3. Il bilancio IAS/IFRS compliant</b>	”	105
1. L'introduzione degli IAS/IFRS nei bilanci assicurativi	”	105
2. Lo Stato patrimoniale	”	109
3. Il Conto economico	”	118
4. La Nota integrativa e le altre informazioni	”	121
5. Il progetto “ <i>Insurance Contracts</i> ”: l'IFRS 4 e i principali impatti sui bilanci assicurativi	”	130
6. La seconda fase del Progetto “ <i>Insurance Contracts</i> ”	”	138
7. <i>Solvency II</i> e principi contabili internazionali: necessità di una convergenza	”	144
<b>Bibliografia</b>	”	149

## PRESENTAZIONE

Le caratteristiche peculiari delle coordinazioni economiche e finanziarie, che distinguono i processi produttivi delle aziende assicurative rispetto ad ogni altro intermediario finanziario, ne influenzano il bilancio riguardo alla sua redazione e rappresentazione contabile. Ciò complica il processo di convergenza tra cambiamenti ambientali del contesto di riferimento, disposizioni regolamentari di vigilanza sovranazionale e nuovi principi contabili internazionali, al momento adottati solo parzialmente in questo settore.

Su tali premesse, il volume si pone l'obiettivo di tracciare i profili evolutivi del bilancio assicurativo – nell'attuale fase di definitiva transizione dalle regole nazionali contabili a quelle sovranazionali – mettendone in risalto la duplice natura di strumento di vigilanza e al tempo stesso di trasparenza informativa della situazione patrimoniale, economica e finanziaria d'impresa.

Le difficoltà incontrate nell'applicazione di *standard* contabili generali alla particolare realtà delle economie assicuratrici rallentano e rendono difficoltosa la determinazione di un *set* definitivo di principi contabili internazionali per il settore assicurativo, laddove il bilancio individuale rimane tuttora disciplinato dalla normativa nazionale. Al momento, infatti, solo il bilancio consolidato ha visto ridisegnati norme, prospetti e schemi di compilazione declinabili alle esigenze degli *standard* contabili internazionali, sebbene non sia stato ancora completato il sistema di principi relativi alle poste tipiche di bilancio – le riserve tecniche – attualmente ancora sottoposte alla disciplina

nazionale, in attesa della conclusione definitiva del progetto “*Insurance Contracts*”.

L’asimmetria che scaturisce dalle diverse metodologie contabili riferite agli elementi assicurativi ed a quelli non assicurativi genera un modello di bilancio “ibrido”, frutto della combinazione di una pluralità di culture e logiche contabili differenziate, parzialmente mitigate dalla pratica di *shadow accounting*.

La prossima applicazione delle regole della direttiva *Solvency II* che imporrà, tra l’altro, l’utilizzo di tecniche completamente diverse rispetto alle modalità attuali di riservazione, non più basate su criteri “statici” ma direttamente corrispondenti a valori di mercato, presenta incognite di coordinamento con l’adozione del futuro principio contabile internazionale sui contratti assicurativi, al presente ancora in forma di bozza.

Benché l’attuazione contestuale dei due regimi – contabile e regolamentare – avrebbe potuto contribuire, con ogni probabilità, ad una maggiore chiarezza ed efficienza nella loro prima applicazione, l’entrata in vigore di *Solvency II* è fissata, al momento, con un anticipo di circa due anni rispetto a quella del principio contabile internazionale “*Insurance Contracts*”, pur prevedendo un lungo periodo di transizione graduale al pieno regime, per favorire un migliore coordinamento delle nuove disposizioni di vigilanza con i principi contabili internazionali.

Gli sforzi delle compagnie nell’implementazione delle regole di *Solvency II* nei sistemi e processi aziendali non possono comunque tralasciare già dal momento attuale un approccio coordinato ad entrambi i *framework*.

Sussistono infatti analogie tra i due futuri regimi contabili, potenzialmente determinanti sinergie di attuazione, così come sono presenti possibili divergenze che dovranno essere attentamente considerate.

Occorre perciò che le compagnie valutino fin d’ora l’efficacia dei propri modelli di analisi del rischio e di raccolta dei dati in termini di flessibilità, di capacità di prestazioni, di dati di controllo e di gestione,

per supportare la delicata fase di transizione, così da garantire la necessaria attitudine a gestire i dati contabili in funzione delle diverse tipologie di *disclosure* richieste.

Università di Pisa, luglio 2012



# CAPITOLO PRIMO

## IL BILANCIO D'ESERCIZIO DELL'IMPRESA ASSICURATIVA

SOMMARIO: 1. Le fonti normative. - 2. Lo Stato Patrimoniale. - 2.1. Le garanzie, gli impegni e gli altri conti d'ordine. - 3. Il Conto economico. - 4. La Nota integrativa. 5. Le altre informazioni complementari.

### 1. Le fonti normative

La rilevante funzione economico-sociale svolta dalle aziende di assicurazione nell'ambito del sistema economico ha fatto sì che da più di un secolo i bilanci di queste imprese rientrassero tra quelli a struttura obbligatoria disciplinati per legge<sup>1</sup>.

In effetti, la complessa e articolata disciplina di settore, volta a garantire la stabilità mediante regolamentazione dei molteplici aspetti dell'attività assicurativa, ha da sempre demandato al bilancio di esercizio a struttura obbligatoria le fondamentali funzioni esplicative e informative nei confronti dell'Organo di controllo circa l'adempimento degli obblighi da esso imposti alle compagnie assicuratrici.

L'informativa bilanciistica di queste ultime è stata pertanto a lungo focalizzata prevalentemente sulle esigenze conoscitive dell'Autorità di vigilanza, risultando talora di scarsa chiarezza e di difficile lettura da parte degli altri *stakeholders*; tant'è che i primi modelli di bilancio, rimasti in vigore sostanzialmente senza modifiche per quasi

<sup>1</sup> I primi modelli di bilancio assicurativo risalgono al R.D. n. 2398 del 9 gennaio 1887; la loro struttura, preordinata dall'Organo di controllo in funzione di deliberati propositi conoscitivi, divenne poi il risultato della composizione del contrasto tra gli interessi pubblici e privati manifestati nel corso del dibattito precedente alla stesura definitiva degli schemi. Cfr. L.C. LUCIANETTI, *Evoluzione del bilancio d'esercizio delle imprese di assicurazione. Analisi critica e proposte*, in "Rivista dei Dottori Commercialisti", n. 1, 1980.

cinquant'anni<sup>2</sup>, sebbene i profondi mutamenti intervenuti nel periodo avessero pesantemente inciso sulla materia contabile, risultavano connotati da un elevato grado di vischiosità riguardo a fenomeni e realtà in continua evoluzione, e quindi inadeguati, con il trascorrere del tempo, a dar conto della dinamica aziendale.

Ciò indusse il legislatore, verso la fine degli anni '70, ad intervenire con il D.P.R. del 14 dicembre 1978.

La rinnovata normativa di bilancio si caratterizzava per l'eccessiva copiosità dei documenti obbligatori<sup>3</sup> che, se da un lato consentiva di raggiungere un elevato grado di analiticità nell'esposizione dell'informazione contabile, dall'altro sacrificava l'immediatezza della stessa e ne rendeva oltremodo laboriosa, e quindi talora poco chiara, la consultazione, rivelandosi, ancora una volta, ad uso pressoché esclusivo delle Autorità di controllo.

Solo in tempi più recenti, i nuovi orientamenti comunitari in materia contabile ed a livello di regolamentazione dell'attività assicurativa, insieme all'evoluzione dei controlli pubblici sul settore, hanno indotto al superamento della tendenza quasi secolare che privilegiava le esigenze conoscitive di vigilanza e ad esse conformava, in via prioritaria, il bilancio d'esercizio delle aziende assicuratrici.

Il bilancio disciplinato dal D.Lgs. n. 173/97<sup>4</sup>, di recepimento della

<sup>2</sup> Si fa riferimento agli schemi di bilancio introdotti con il R.D. n. 2878 del 20 dicembre 1928, che non si discostavano sensibilmente dai precedenti del 1887, riproponendone l'originaria impostazione e differenziandosi solo in relazione ai diversi e maggiori dettagli informativi richiesti dall'Organo di controllo.

<sup>3</sup> Il bilancio comprendeva infatti 10 modelli, 10 allegati, il rendiconto Rca, la relazione degli amministratori e del collegio sindacale, la relazione dell'attuario, la copia integrale dell'ultimo bilancio delle società controllate con i prospetti riepilogativi dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, la relazione rilasciata da una società di revisione. Ulteriori informazioni erano fornite all'Autorità di vigilanza mediante la compilazione di 23 moduli oltre al prospetto dimostrativo del margine di solvibilità.

<sup>4</sup> Si noti che il decreto in oggetto, a differenza della direttiva comunitaria che disciplina solamente le "deviazioni" proprie del settore rispetto alla IV direttiva sui bilanci societari, regola l'intera materia del bilancio assicurativo. Cfr. P. LISI, *Il nuovo bilancio per le imprese di assicurazione*, in "Amministrazione e Finanza", n. 19, 1997, pag. 5; M. MASI, *Il nuovo bilancio di esercizio delle imprese di assicurazione secondo il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173*, in "Diritto ed Economia dell'assicurazione",

direttiva 91/674/CE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione<sup>5</sup>, assume pertanto valenza di strumento di vigilanza – preposto al controllo della solvibilità e delle garanzie offerte agli assicurati – e, contemporaneamente, di trasparenza informativa della situazione patrimoniale, economica e finanziaria d’impresa per la valutazione della *performance* d’impresa o di gruppo.

Il decreto legislativo dianzi citato, che non si limita alla semplice trasposizione nella normativa italiana del dettato comunitario, ha accolto anche numerose disposizioni del D.Lgs. n. 127/91<sup>6</sup> e della legislazione in materia di previdenza integrativa per la gestione di fondi pensione da parte delle imprese di assicurazione in nome proprio e per conto di terzi; inoltre, ha integrato e modificato molte norme della legislazione assicurativa, come le disposizioni sull’esercizio

n. 4, 1997, pag. 859; M. VINCENZINI (a cura di), *Manuale di gestione assicurativa. Intermediazione, finanza e produzione*, Cedam, Padova, 1999, pag. 71; M.M. SFLIGIOTTI, *Il bilancio d’esercizio delle assicurazioni*, in “Contabilità Finanza e Controllo”, n. 12, 1997, pag. 1178; F. GISMONDI, O. CURTI, T. DI GREGORIO, *Il bilancio delle imprese di assicurazione*, Il Sole24 Ore, Milano, 1999, pag. 101; G. STROPPIANA, *Le riserve tecniche dei rami danni nel bilancio “europeo” delle imprese di assicurazione*, in “Rivista dei Dottori Commercialisti”, n. 6, 1998, pag. 1019; S. PUCCI, *Il bilancio di esercizio delle imprese di assicurazione in una prospettiva europea*, Giappichelli, Torino, 2001.

<sup>5</sup> Con il recepimento della Direttiva n. 91/674/CE si è completata l’armonizzazione delle norme contabili per le società di capitali, iniziata con l’attuazione delle Direttive n. 78/660/CE e n. 83/349/CE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati (D.Lgs. n. 127/91) e continuata con l’attuazione delle Direttive n. 86/635/CE e n. 89/117/CE in materia di conti annuali e consolidati delle banche ed altri istituti finanziari (D.Lgs. n. 87/92).

<sup>6</sup> Da notare che già alcune modifiche alla struttura del bilancio assicurativo erano state apportate con il D.Lgs. n. 127/1991, poiché a partire dai bilanci dell’esercizio 1993 le imprese di assicurazione, per uniformarsi alla nuova disciplina in materia di bilancio – in quanto applicabile al settore assicurativo – erano state obbligate ad affiancare allo Stato patrimoniale ed al Conto economico, redatti secondo la disciplina del 1978, anche la Nota integrativa. Inoltre, anche i criteri valutativi dovevano essere conformi alle disposizioni dell’art. 2426 cod. civ., fatta eccezione per le poste caratteristiche del settore assicurativo (quali per esempio le riserve tecniche, gli investimenti a copertura delle stesse, le provvigioni di acquisizione, etc.) per le quali continuavano ad applicarsi le regole contenute nella normativa speciale. Cfr. L. SELLERI, *Il bilancio di esercizio delle imprese di assicurazione*, Etas libri, Milano, 1998, pag. 22 e segg.; F. GISMONDI, O. CURTI, T. DI GREGORIO, *Il bilancio delle imprese di assicurazione*, op. cit., pag. 95.

delle assicurazioni vita e danni contenute, rispettivamente, nei D.Lgs. n. 174 e n. 175 del 1995, di recepimento delle Direttive comunitarie di Terza generazione, quindi abrogati, insieme ad alcuni articoli del D.Lgs. n. 173/97<sup>7</sup>, dal Codice delle assicurazioni private che, al Titolo VIII, disciplina i caratteri generali del bilancio assicurativo.

La necessaria flessibilità normativa è stata assicurata dal legislatore con l'attribuzione all'ISVAP del potere di emanare specifici provvedimenti – con forza di legge – atti a formalizzare e ad adeguare la documentazione di bilancio ai mutamenti del contesto economico mediante istruzioni, aggiornamenti ed integrazioni della disciplina in oggetto.

La disposizione più recente in materia è il Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008<sup>8</sup> concernente il bilancio d'esercizio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

Il Regolamento si applica alle imprese aventi sede legale in Italia che svolgono attività assicurativa e/o riassicurativa<sup>9</sup> e alle sedi secondarie di imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo che redigono il bilancio di esercizio in conformità del D.Lgs. n. 173/97.

L'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) al settore assicurativo è invece al momento circoscritta ai bilanci delle società assicurative che redigono il bilancio consolidato, e di quelle che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e che non redigono il bilancio consolidato<sup>10</sup>.

<sup>7</sup> Il Codice delle assicurazioni private lascia comunque invariati gli articoli n. 2, 4, 5, 14, 15, 16, c. da 1 a 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, c. 2, 3, e 4, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56.

<sup>8</sup> Modificato ed integrato dal Provvedimento ISVAP del 29 gennaio 2010 n. 2771 e dal Provvedimento ISVAP del 17 novembre 2010 n. 2845.

<sup>9</sup> In ordine alla questione relativa all'ambito di applicazione della disciplina in oggetto, risulta vincolante l'attuazione delle direttive – vita e non vita – di terza generazione in materia di assicurazione diretta, secondo le quali le società di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro e con sede secondaria in Italia non sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP, bensì a quella dell'Istituto di vigilanza del Paese d'origine per effetto del principio dell'*home country control*. Cfr. M.M. SFLIGIOTTI, *Il bilancio d'esercizio delle assicurazioni*, op. cit., pag. 1179.

<sup>10</sup> Cfr. *infra*, il Capitolo terzo.

Le disposizioni generali del D.Lgs. n. 173/97 richiamano esplicitamente gli articoli 2423 e 2423-*bis* cod. civ., laddove vengono disciplinati i principi generali di trasparenza informativa, allo scopo di fornire con chiarezza<sup>11</sup> un quadro veritiero e corretto<sup>12</sup> della situazione patrimoniale e finanziaria, nonché del risultato economico di esercizio dell'impresa assicurativa. Vengono altresì richiamati i principi della continuità della gestione, per cui la valutazione degli elementi patrimoniali deve avvenire a valori di funzionamento; della prudenza, mirante ad evitare sopravvalutazioni o arbitrarie riduzioni di reddito e dunque di capitale; della competenza economica, che richiede l'identificazione, la misurazione e la correlazione dei costi e dei ricavi assegnabili all'esercizio in virtù della relazione di causa/effetto o sulla base dell'effettiva maturazione economica di detti valori nel periodo considerato; della valutazione delle singole voci effettuata distintamente rispetto a categorie omogenee per natura e condizioni di formazione; della costanza dei criteri di valutazione<sup>13</sup>.

<sup>11</sup> Nel sancire il rispetto di tale principio, affinché il bilancio risulti comprensibile ed intelligibile, il legislatore ha previsto una serie di disposizioni nelle quali lo stesso trova sostanziale applicazione, come quelle, per esempio, che prevedono l'obbligatorietà degli schemi di bilancio, l'elencazione separata delle singole componenti del capitale e del reddito secondo un ordine prescritto, il divieto di compensi di partite, l'obbligo di redigere la Nota integrativa, etc. Cfr. G. FERRERO, *I complementari principi della chiarezza della verità e della correttezza nella redazione del bilancio d'esercizio*, Giuffrè, Milano, 1991, pag. 68; S. TERZANI, *Introduzione al bilancio di esercizio*, Cedam, Padova, 1995; F. SUPERTI FURGA, *Il bilancio di esercizio italiano secondo la normativa europea*, Giuffrè, Milano, 1997; M. SAITA, *Manuale di contabilità bilancio e controllo*, Il Sole 24 Ore, Milano, 1999.

<sup>12</sup> La rappresentazione veritiera e corretta, che può riferirsi all'applicazione sostanziale di corrette stime nel rispetto delle disposizioni normative (attendibilità e congruità), costituisce l'obiettivo prioritario del bilancio d'esercizio, per raggiungere il quale è fatto obbligo agli amministratori di fornire informazioni supplementari – da riportare nella Nota integrativa –, se quelle richieste dalle disposizioni di legge non sono sufficienti, e di derogare, in casi eccezionali, alle specifiche norme, qualora si dimostrino contrastanti con il raggiungimento di tale obiettivo. Cfr. G. PAOLONE, *Il bilancio di esercizio delle imprese in funzionamento e dei gruppi societari*, Giappichelli, Torino, 1995, pagg. 70, 76-77; G. FERRERO, *Contabilità e bilancio d'esercizio*, Giuffrè, Milano, 2004; ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ (OIC), *Bilancio d'esercizio, finalità e postulati*, Giuffrè, Milano, 2005.

<sup>13</sup> La costanza dei criteri di valutazione, unitamente alla omogeneità negli aspetti formali, è condizione necessaria per la corretta determinazione dei risultati d'esercizio e per un'efficace comparazione temporale dei bilanci all'interno della combinazione

I tempi di approvazione del bilancio di esercizio, fissati al 30 aprile<sup>14</sup>, possono essere prorogati sino al 30 giugno, quando particolari esigenze lo richiedano ovvero qualora sia prevalente l'attività riassicurativa<sup>15</sup> o ancora nel caso di imprese tenute alla redazione del bilancio consolidato<sup>16</sup>.

I modelli di bilancio prevedono uno schema unico di Stato patrimoniale e di Conto economico, validi anche per le imprese di assicurazione che esercitano congiuntamente i rami danni e vita, cui si affianca la Nota integrativa quale parte integrante del bilancio che, insieme alla relazione sulla gestione, viene espressamente disciplinata secondo una struttura obbligatoria. Al rendiconto finanziario, anch'esso obbligatorio, viene invece lasciata forma libera.

Per ogni voce dello Stato patrimoniale e del Conto economico è prevista l'iscrizione dell'importo della voce corrispondente all'esercizio precedente, anche se non comparabile<sup>17</sup>.

aziendale. Più complessa è la comparazione interaziendale, dipendendo la validità del confronto dal grado di uniformità dei criteri di valutazione adottati, dai cambiamenti intervenuti e dalle relative conseguenze. Sull'argomento si leggano, tra gli altri, C. MASINI, *I bilanci d'impresa: principi e concetti*, Giuffrè, Milano, 1957; P. ONIDA, *Il bilancio d'esercizio nelle imprese*, Giuffrè, Milano, 1974; F. DEZZANI, *Il nuovo bilancio d'esercizio*, Giuffrè, Milano, 1993; A. QUAGLI, *Bilancio di esercizio e principi contabili internazionali*, Giappichelli, Torino, 2010.

<sup>14</sup> La disciplina previgente al D.Lgs. n. 173/97 fissava detto termine al 30 giugno. Non apparendo più attuali le esigenze che avevano portato ad introdurre tale deroga alla disciplina generale, in virtù dello sviluppo tecnologico, legato alle procedure di rilevazione ed aggiornamento dei dati di cui si avvale oggi ogni impresa, è stato eliminato un possibile elemento di disturbo nei mercati finanziari, quale è il differente momento di approvazione del bilancio per le società quotate in borsa, allontanando nel contempo possibili effetti distorsivi della concorrenza relativamente alle imprese di assicurazione quali gestori dei fondi pensione. Cfr. F. GISMONTI, O. CURTI, T. DI GREGORIO, *Il bilancio delle imprese di assicurazione*, op. cit., pag. 104.

<sup>15</sup> Per le imprese che esercitano la sola riassicurazione, i termini sono fissati al 30 giugno, con possibilità di proroga al 30 settembre a condizione che tale proroga sia prevista dall'atto costitutivo, e lo richiedano particolari esigenze.

<sup>16</sup> Le imprese che si avvalgono della facoltà di proroga ne devono dare evidenza nella Nota Integrativa e ne fanno oggetto di preventiva comunicazione all'ISVAP, specificandone le ragioni.

<sup>17</sup> La non comparabilità e l'eventuale adattamento o l'impossibilità di questo sono segnalati e commentati nella Nota integrativa.

Al fine di garantire una maggiore intelligibilità, le poste di contenuto più ampio, comunque definite con elevato grado di omogeneità, trovano adeguato dettaglio negli allegati alla Nota integrativa.

Ai sensi dell'art. 93 del Codice delle assicurazioni private, il bilancio deve essere depositato e pubblicato nei modi ordinari secondo quanto prescritto dall'art. 2435 cod. civ., unitamente ai seguenti allegati: a) relazione sulla gestione; b) relazione del collegio sindacale; c) relazione di certificazione; d) verbale di approvazione dell'assemblea; e) elenco dei soci (limitatamente alle compagnie non quotate); f) prospetto dimostrativo della situazione del margine di solvibilità e g) prospetto delle attività assegnate alla copertura delle riserve tecniche.

La riforma della disciplina del bilancio di esercizio delle imprese di assicurazione, attuata con il D.Lgs. n. 173/97, e quindi confermata dalle disposizioni che si sono susseguite fino ai tempi più recenti, ha cercato di riordinare e di razionalizzare la mole di informazioni contenuta nella modellistica precedente<sup>18</sup>.

Tuttavia, come si avrà modo di rilevare anche nel prosieguo, gli attuali schemi di bilancio, seppure realizzino in modo migliore rispetto al passato il principio della chiarezza – nei modelli precedenti inficiato, oltre che dall'evidente eccesso di analisi, anche da una scarsa organicità delle informazioni sulla misura del patrimonio e del reddito nei prospetti di sintesi – risultano ancora caratterizzati, per taluni aspetti, dall'abbondante carico informativo, spesso a scapito dell'efficacia informativa<sup>19</sup>.

<sup>18</sup> Si noti che la normativa del '78 non prevedeva né una definizione del contenuto del bilancio di esercizio delle compagnie, né un sistema organico e coerente di principi per la redazione dello stesso. Cfr. F. DALLA SEGA, *Il bilancio di esercizio delle imprese di assicurazione: riflessioni sulla sua evoluzione*, in "Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale", gennaio-febbraio 1996, pag. 77; F. DALLA SEGA, *La direttiva "conti annuali assicurazioni": le principali innovazioni valutative*, in "Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale", gennaio-febbraio 1997, pag. 87 e segg.

<sup>19</sup> La riduzione dei modelli e degli allegati rispetto alla normativa degli anni '70 è, nei fatti, puramente illusoria, in quanto continuano ad essere previsti ben 32 allegati agli schemi di bilancio, ora riportati nella Nota integrativa, senza un effettivo snellimento

## 2. Lo Stato Patrimoniale

Come accennato, la normativa vigente prevede la redazione di un unico modello di Stato patrimoniale anche nel caso di esercizio congiunto del ramo vita e del ramo danni, atteso che la rappresentazione separata della situazione patrimoniale delle imprese miste è demandata agli allegati n. 1 e n. 2 alla Nota integrativa<sup>20</sup>.

L'unicità dello Stato patrimoniale a prescindere dai rami assicurativi gestiti si conforma all'impostazione dottrinale per la quale il sistema di valori di un'azienda, di cui il bilancio rappresenta la naturale sintesi, non può essere considerato frazionatamente, bensì ricompreso in una visione unitaria.

Conformemente all'impostazione comunitaria, lo Stato patrimoniale, configurato sulla base di uno schema tipo ripreso nell'allegato 1 al Regolamento ISVAP n. 22/2008, ha forma a sezioni divise e contrapposte.

Si noti che, in sede di recepimento della direttiva comunitaria in materia, è stata adottata dal legislatore nazionale una più ampia articolazione delle voci di bilancio rispetto alla struttura disciplinata dalla normativa europea, sia al fine di garantire una maggiore chiarezza delle informazioni fornite, sia allo scopo di mantenere talune distinzioni di voci già esistenti nella precedente disciplina bilancistica di settore<sup>21</sup>.

Lo schema patrimoniale si articola in otto raggruppamenti omogenei di voci (macroclassi) in ognuna delle due sezioni, contraddistinti da una lettera maiuscola, oltre ad una sezione dedicata all'esposizione delle garanzie, impegni e altri conti d'ordine.

Ciascun raggruppamento risulta quindi suddiviso in tre ulteriori livelli di aggregazione (identificati rispettivamente da numero romano,

rispetto al passato. Cfr. N. DI CAGNO, S. D'ADAMO, *Amministrazione e controllo delle imprese di assicurazione*, Giappichelli, Torino, 2000, pag. 391.

<sup>20</sup> È comunque prevista nello Stato Patrimoniale la distinzione tra i due rami principali di attività delle riserve tecniche lorde, di quelle a carico dei riassicuratori e delle provvigioni di acquisizione da ammortizzare.

<sup>21</sup> Cfr. F. GISMONDI, O. CURTI, T. DI GREGORIO, *Il bilancio delle imprese di assicurazione*, op. cit., pag. 104.

numero arabo e lettera minuscola) variamente dettagliati<sup>22</sup>; ciò consente al lettore di cogliere il patrimonio aziendale in un'espressione di estrema sintesi e parimenti di apprezzarne visioni più particolareggiate<sup>23</sup>.

#### STATO PATRIMONIALE SEMPLIFICATO

ATTIVO	PASSIVO E NETTO
A. CREDITI VERSO SOCI PER CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E NON VERSATO	A. PATRIMONIO NETTO
B. ATTIVI IMMATERIALI	B. PASSIVITÀ SUBORDINATE
C. INVESTIMENTI	C. RISERVE TECNICHE
D. INVESTIMENTI A BENEFICIO DI ASSICURATI DEI RAMI VITA I QUALI NE SOPPORTANO IL RISCHIO E DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE	D. RISERVE TECNICHE ALLORCHÉ IL RISCHIO DELL'INVESTIMENTO È SOPPORTATO DAGLI ASSICURATI E RISERVE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI FONDI PENSIONE
D-bis RISERVE TECNICHE A CARICO DEI RIASSICURATORI	E. FONDI PER RISCHI E ONERI
E. CREDITI	F. DEPOSITI RICEVUTI DA RIASSICURATORI
F. ALTRI ELEMENTI DELL'ATTIVO	G. DEBITI ED ALTRE PASSIVITÀ
G. RATEI E RISCONTI	H. RATEI E RISCONTI

Dalla lettura del solo Stato patrimoniale non è dato conoscere la distinzione degli elementi patrimoniali in funzione del lavoro diretto e indiretto, dal momento che tale informazione è evidenziata esclusivamente per i crediti e i debiti di natura tecnica.

<sup>22</sup> Il Regolamento ISVAP n. 22/2008, all'allegato 9, relativo al piano dei conti delle imprese di assicurazione e riassicurazione, stabilisce che le poste dello Stato patrimoniale precedute da lettera maiuscola, numero romano, numero arabo e lettera minuscola rappresentano rispettivamente macroclassi, classi, voci e sottovoci. Il piano dei conti, avente la finalità di conseguire l'immediata e completa rispondenza dei valori iscritti nelle singole voci del bilancio di esercizio con i saldi di chiusura dei corrispondenti conti della contabilità generale, assicura l'omogeneità di contenuto delle voci consentendo, per tal via, la comparabilità spazio-temporale dei rendiconti annuali delle compagnie. Si legga al riguardo L. SELLERI, *Il bilancio di esercizio delle imprese di assicurazione*, op. cit., pag. 27.

<sup>23</sup> Cfr. F. GISMONDI, G. CURTI, T. DI GREGORIO, *Il bilancio delle imprese di assicurazione*, op. cit., pag. 105.